

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1402)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 gennaio 1961 (V. Stampato n. 2618)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 26 GENNAIO 1961

**Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al Fondo di previdenza a favore del personale provinciale della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono attribuite le entrate di seguito segnate:

a) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare dei diritti, compensi e proventi spettanti al personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in base alla tabella A), titolo II, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580;

b) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti

al personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870 e alla legge 14 luglio 1957, n. 580;

c) una aliquota pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari e ai titolari degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580.

Art. 2.

Le entrate di cui all'articolo 1 saranno conferite al detto Fondo con inizio dal primo riparto successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.